

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONETI, BELLISARIO, BARTOLOMEI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. — È superfluo ricordare i motivi che indussero il Senato ad approvare con voto unanime la legge 4 giugno 1962, n. 585: l'espansione della popolazione scolastica, specialmente di quella in età 11-14 anni soggetta all'istruzione obbligatoria, ha reso molto acuta la mancanza di insegnanti. Nella Scuola media, specie in quella di primo grado, insegnano moltissimi studenti universitari, alcuni dei quali hanno ricoperto persino incarichi di presidenza.

Questo stato di cose è pregiudizievole e per il presente e per il futuro della nostra scuola, in quanto questi studenti universitari non hanno ancora quella preparazione culturale e didattica che può garantire la serietà e l'efficacia dell'insegnamento, e, impegnati anzitempo nel lavoro, ritardano la conclusione dei loro studi e conseguentemente la disponibilità di personale insegnante sufficiente ai crescenti bisogni della Scuola.

La legge 4 giugno 1962, n. 585, cercò di attenuare questo grave disagio consentendo per un quinquennio ai maestri abilitati o

laureati, (che sono poco più di 9 mila,) di insegnare come incaricati nella Scuola media inferiore restando però nel ruolo di provvidenza.

La legittima e doverosa preoccupazione di tutelare il diritto al lavoro del professore non di ruolo suggerì delle misure così restrittive per la compilazione delle graduatorie provinciali, da ridurre notevolmente la efficacia della citata legge. In base al secondo comma dell'articolo 1 di essa, infatti, il maestro elementare di ruolo abilitato o laureato segue nella graduatoria l'ultimo degli abilitati o laureati dei concorrenti fuori ruolo.

Pur rendendosi conto dei motivi sociali che hanno indotto il Parlamento ad adottare un criterio così restrittivo, assai discutibile dal punto di vista giuridico, il maestro laureato di ruolo si è avvalso assai scarsamente della possibilità offertagli, non ritenendo, e giustamente, conveniente abbandonare, sia pure provvisoriamente, la sede comoda conquistata per andare ad insegnare nelle

sedi più scomode, rifiutate dai colleghi fuori ruolo, in generale, assai più giovani di lui.

Bisogna pertanto approntare dei provvedimenti, che, senza ledere i legittimi interessi di altri gruppi di insegnanti, incoraggino il maestro abilitato o laureato a prestare l'opera sua a vantaggio dell'istruzione dei giovani.

Se riuscissimo a trovare gli incentivi adatti, potremmo conseguire tre risultati:

1) alleggeriremmo notevolmente il disagio della scuola media inferiore, mettendo a sua disposizione personale preparato culturalmente e professionalmente;

2) alleggeriremmo, sia pure provvisoriamente, la disoccupazione magistrale;

3) impediremmo a molti studenti, allettati dal guadagno immediato, di ritardare la conclusione dei loro studi con danno evidente per loro e per la scuola.

Per questi motivi abbiamo ritenuto opportuno modificare il secondo comma della legge 4 giugno 1962, n. 585, considerando lo incarico sotto il profilo di un vero e proprio concorso per titoli, perchè tale esso è veramente. Ci è parso pertanto giusto che al maestro elementare di ruolo che aspira all'incarico nella scuola media venissero valutati i titoli di servizio in base alla tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229.

Per tutelare il diritto al lavoro del professore non di ruolo e limitatamente al concorso per il conferimento degli incarichi conferiti con questa procedura, ci è sembrato giusto che la valutazione del servizio

fosse regolata dalle citate leggi relative alla valutazione dei titoli per i concorsi e gli incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, cominciando però a valutare il servizio prestato nella scuola elementare non dal compimento del 24° anno di età, ma dall'anno in cui il maestro elementare ha conseguito la laurea.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la legge 4 giugno 1962, n. 585, con una procedura inconsueta, consente al maestro di ruolo di ricevere l'incarico nella scuola media senza decadere dal ruolo di provenienza.

Sempre per non ledere il diritto dell'abilitato o laureato fuori ruolo, abbiamo stabilito il criterio che, a parità di merito, la precedenza spetti all'insegnante fuori ruolo.

Onorevoli Senatori, la delicatezza del problema e l'urgenza delle necessità della scuola, ci hanno suggerito questa prudente proposta di legge, che, certamente, da alcuni sarà giudicata troppo ardita e da altri troppo timida.

Avendo di mira il bene della scuola, ci siamo preoccupati di mettere a sua disposizione un personale che offre tutte le garanzie, cercando di evitare di preconstituire posizioni di privilegio che, oltre ad offendere la giustizia, avrebbero ripercussioni negative tra i giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento. I relatori sono sicuri che la penuria d'insegnanti crescerà nel prossimo futuro e richiederà nuovi e più organici interventi, ma, appunto per questi motivi, essi ritengono che il disegno di legge possa essere approvato senza preoccupazioni per le possibilità di lavoro degli abilitati o dei laureati fuori ruolo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Gli insegnanti di cui al precedente comma vengono collocati nelle graduatorie provinciali, valutando il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229.

A parità di merito tra il concorrente abilitato o laureato in ruolo nella scuola elementare e l'abilitato o laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo ».